

BGer 7B.275/1999 vom 14. Januar 2000

Bundesgericht, 2000-01-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B.275_1999

FR: TF 7B.275/1999 du 14 janvier 2000

IT: TF 7B.275/1999 del 14 gennaio 2000

Erwägungen

E. 1

Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. In concreto, il ricorrente si limita, nel proprio petitem, a chiedere l'annullamento della decisione impugnata. Una siffatta conclusione non ossequia quanto disposto dalla predetta norma (cfr. DTF 81 III 90). Tuttavia dalla motivazione del gravame emerge che il ricorrente ritiene il sequestro caduco e l'esecuzione perentoria. Visto che è possibile capire le modifiche della sentenza cantonale che egli vuole ottenere, il ricorso si rivela nondimeno ammissibile (DTF 121 III 390 consid. 1).

E. 2

Nella fattispecie è pacifico che il sequestro ottenuto nei confronti del qui ricorrente è stato inizialmente convalidato con il precetto esecutivo richiesto il 16 febbraio 1996 e con il susseguente rigetto dell'opposizione. Litigiosa è invece la questione di sapere se la richiesta di continuazione dell'esecuzione è avvenuta tempestivamente. Sotto l'imperio della previgente LEF, l'art. 280 vLEF non indicava alcun termine per inoltrare la domanda di pignoramento; erano pertanto applicabili i termini previsti dall'art. 88 vLEF (DTF 92 III 9 consid. 2b). Con la novella legislativa del 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, è stato introdotto l' art. 279 cpv. 3 LEF che prevede che, qualora l'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo sia stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro 10 giorni dal momento in cui è legittimato a farlo (art. 88 LEF). Giusta l' art. 88 LEF , che non ha subito modifiche per quanto concerne i termini ivi menzionati, trascorsi 20 giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione, se questa non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale. Il diritto si estingue entro un anno dalla notifica del precetto. Tuttavia, se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione e la sua definizione. Per azione ai sensi della predetta norma si intendono segnatamente quella tendente al riconoscimento del credito e contestuale eliminazione dell'opposizione, la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, l'azione di inesistenza del debito, l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (cfr. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 all' art. 88 LEF con rinvii). Un sequestro non tempestivamente convalidato è revocato (art. 280 LEF , che riprende quanto precedentemente disposto dall'art. 278 cpv. 4 vLEF).

E. 3

L'autorità di vigilanza ha nondimeno reputato, riferendosi in particolare alla DTF 108 III 36 e a Reiser (Commento basilese, SchKG III, n. 3 all' art. 279 LEF), che il termine per chiedere il pignoramento fosse in concreto sospeso in seguito alla procedura di

rivendicazione riguardante l'unico bene oggetto del sequestro. Nella citata sentenza il Tribunale federale aveva stabilito che il decorso del termine per promuovere l'azione di convalida del sequestro è sospeso da una procedura di rivendicazione pendente, perlomeno ove si tratti di un sequestro concernente un debitore domiciliato all'estero e il foro dell'azione dipenda da detta procedura.

Così facendo, i giudici cantonali misconoscono che la presente vertenza non può essere assimilata alla fattispecie esaminata in DTF 108 III 36 segg. Nell'appena menzionata sentenza occorre stabilire l'ordine temporale in cui dovevano essere incoate due procedure giudiziarie: quella di rivendicazione e quella dell'azione di convalida del sequestro. La sospensione del termine per l'azione di convalida è stata giustificata dall'interesse del creditore sequestrante di non sobbarcarsi invano gli oneri di un processo, che potrebbe durare anni, senza sapere se alla fine dello stesso vi siano ancora beni sottoposti al sequestro, o se gli stessi devono essere svincolati in seguito alla procedura di rivendicazione (DTF 108 III 36 consid. 3). In concreto, invece, non si tratta di stabilire la priorità fra due azioni giudiziarie, ma semplicemente di determinare se il creditore sequestrante può attendere la fine del processo di rivendicazione per chiedere, dopo aver ottenuto il rigetto definitivo dell'opposizione, la continuazione dell'esecuzione. Già in DTF 37 I 445 consid. 2 il Tribunale federale ha stabilito che un'azione di rivendicazione concernente i beni oggetto di un sequestro non osta a un loro pignoramento. Infatti un tale pignoramento non causa alcun pregiudizio al rivendicante. In DTF 84 III 100 consid. 2 e 3 il Tribunale federale ha poi esplicitamente respinto la tesi secondo cui i termini per inoltrare una domanda di pignoramento sono sospesi a causa di un'azione di rivendicazione e ha dichiarato caduchi l'esecuzione e il sequestro per il fatto che tra la crescita in giudicato del rigetto dell'opposizione e la domanda di continuazione dell'esecuzione erano trascorsi quasi due anni. Nell'appena menzionata sentenza il Tribunale federale ha ricordato che sussiste un interesse degno di tutela a sapere se il creditore sequestrante intende o meno chiedere il pignoramento e che tale interesse esige che egli precisi le sue intenzioni con una tempestiva domanda.

Ora, in concreto, la decisione con cui il Tribunale d'appello ha confermato la decisione pretorile di rigetto definitivo dell'opposizione risale al 14 ottobre 1996. Il ricorso di diritto pubblico - a cui non è stato conferito effetto sospensivo - inoltrato contro questa decisione non prolunga il termine annuale di cui all' art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 86 IV 226 consid. 2). La domanda di proseguire l'esecuzione presentata il 24 giugno 1999 non può quindi che essere considerata tardiva. Ne segue che sia il sequestro che l'esecuzione introdotta a convalida dello stesso devono essere considerati caduchi. Giova infine rilevare che un' azione di rivendicazione sospende l'esecuzione giusta l' art. 109 cpv. 5 LEF (che riprende quanto previsto dal previgente art. 107 cpv. 2 vLEF) per quanto concerne la realizzazione dei beni oggetto della rivendicazione, ma ciò unicamente dopo l'avvenuto pignoramento.

E. 4

Da quanto precede segue che il ricorso dev'essere accolto, la sentenza impugnata annullata, il sequestro revocato (art. 280 LEF che riprende il previgente art. 278 cpv. 4 LEF) e il pignoramento effettuato l'11 agosto 1999 dichiarato nullo (DTF 96 III 111 consid. 4a).